NORME PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 11

Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilita' delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresi' la facolta', di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data precedente alla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma, determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento. (1) (2) (4)

Versione in vigore dal 18 agosto 2002, non più in vigore dal 3 agosto 2003 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
Estremi	Legge 30 aprile 1999, n. 136
Capo	I — Norme di sostegno e rilancio dell'edilizia pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1999

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' differita al 31 ottobre 2000.

(2) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 81) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.

(4) La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della L. 1 agosto 2002, n. 166.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-sostegno-ed-il-rilancio-dell-edilizia-residenziale/art-11-attuazione-degli-interventi-di-cui-all-articolo-2-comma-72-della/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it